

DECRETO N.38 DEL 07.02.2023

IL PRESIDENTE

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

- VISTA** la Legge 28/01/1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D. L.vo 169 del 04/08/2016 (art. 7, comma 2 – allegato A) con il quale i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle sono stati inseriti nel sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale di seguito AdSP;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 282 del 13 luglio 2021 recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
- VISTO** l'articolo 6, comma 4, lett. a) della medesima Legge 84/94 e s.m.i. concernente i compiti attribuiti all'AdSP, tra i quali, indirizzo, programmazione, regolazione, promozione e controllo "delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali" nonché le funzioni di governo rientranti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni;
- VISTO** l'articolo 6, comma 4, lett. b) della medesima Legge 84/94 e s.m.i. che attribuisce all'AdSP i compiti di "manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali";
- VISTO** altresì l'articolo 6, comma 4, lett. c) della medesima Legge 84/94 e s.m.i. che attribuisce all'AdSP i compiti di "affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1";
- VISTO** l'articolo 6, comma 5 della Legge 84/94 e s.m.i. per cui "l'AdSP è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria";
- VISTO** l'articolo 13 della Legge 84/94 a norma del quale le entrate delle AdSP sono costituite, fra l'altro, "e) da entrate diverse" e da "e-bis) diritti di porto" in coerenza con l'autonomia regolamentare e finanziaria delle Autorità;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – 2. *Insieme per una nuova crescita* - 2.1. *Trasporto Marittimo* – COM (2012) 573;

VISTO il Regolamento UE 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;

VISTI i decreti n.258 del 30.07.2021, n.374 del 11/12/2021 e n.74 del 24.03.2022, con i quali sono stati rideterminati i diritti portuali da corrispondere in tutti i porti del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;

VISTO l'art.4, co.2, lett. b), del decreto Legge n. 121 del 10/09/2021, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che ha ricompreso nella circoscrizione dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale il Porto Rifugio ed il Porto Isola di Gela nonché il Porto di Licata;

CONSIDERATO che l'AdSP ha assunto in gestione i porti di Gela e Licata a partire dal 25.05.2022, data di sottoscrizione del verbale di passaggio di consegne previsto dal protocollo d'intesa del 07.04.2022, concluso tra l'ARTA – Regione Siciliana e l'AdSP;

VISTI il Piano Operativo Triennale 2020 - 2022 "Sulle strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche" e il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025;

PRESO ATTO dei costi da sostenersi in attuazione dei programmi di sviluppo delle infrastrutture portuali, delle attività da porre in essere nei citati sedimi e considerata la strategia commerciale da perseguire per la promozione degli stessi;

RITENUTO NECESSARIO estendere, anche ai porti di Gela e Licata, il pagamento dei diritti portuali all'interno del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, al fine assicurare il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi espletati offerti, aventi caratteri di indivisibilità e fruizione generalizzata, nonché l'efficienza e l'affidabilità degli stessi, garantendo la necessaria copertura dei relativi costi oltre all'equilibrio economico-finanziario di bilancio ed al medesimo tempo misure incentivanti lo sviluppo e la crescita dei traffici con l'introduzione di tariffe ridotte al raggiungimento di determinate soglie di traffico;

CONSIDERATO che i membri dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare, sede preposta allo svolgimento delle funzioni consultive di partenariato economico-sociale, sono stati esplicitamente informati nella seduta del 31.01.2023 in merito alla

necessità di estendere, anche ai porti di Gela e Licata, i diritti autonomi già vigenti negli altri porti del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato di Gestione in data 31.01.2023;

RITENUTO NECESSARIO rispettare le norme in materia di concorrenza;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

I diritti portuali nei porti di Gela e Licata vengono come di seguito determinati:

1) Per ogni crocerista in transito	€ 2,50
2) Per ogni crocerista in sbarco/imbarco	€ 3,50
3) Per ogni passeggero navi ro-ro in imbarco o sbarco	€ 4,50
4) Per ogni passeggero in imbarco sbarco su/da unità dirette/provenienti a/da Isole minori	€ 1,20
5) per ogni automezzo pesante imbarcato/sbarcato su/da navi traghetto	€ 2,50
6) per ogni auto commerciale imbarcata/sbarcata su/da navi traghetto	€ 1,50
7) per ogni auto a seguito passeggeri imbarcata/sbarcata su/da navi traghetto	€ 2,60
8) per ogni tonn. di merce alla rinfusa imbarcata/sbarcata	€ 0,10
9) per ogni tonn. di merce varia imbarcata/sbarcata	€ 0,20
10) per ogni tonn. di prodotto liquido imbarcata/sbarcata	€ 0,05
11) per ogni contenitore lo-lo imbarcato/sbarcato	€ 1,60

I diritti di cui sopra devono essere corrisposti:

- dai vettori marittimi tramite le agenzie marittime per quanto riguarda le voci relative al traffico delle navi ro-ro e dei mezzi veloci (voci 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7);
- dalle imprese portuali, per quanto riguarda le voci relative al traffico merci (non ro-ro) e contenitori lo-lo (voci 8, 9, 10 e 11).

Per quanto concerne il porto Isola di Gela i diritti di cui al punto 10) dovranno essere corrisposti dalla Raffineria di Gela.

Articolo 3

Il presente decreto entra in vigore a far data dal **15.02.2023**.

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasqualino MONTI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca LUPI)

AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
(Rag. Agnese La Placa)

AREA OPERATIVA
IL DIRIGENTE
(Ing. Luciano Caddemi)